



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76

OGGETTO: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia (CUP J15E22000020006).**

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di aprile alle ore 11:20 e a seguire nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Belotti Tiziano Alessandro	Sindaco	X	
2.	Agnelli Simone Giovanni	Vice Sindaco		X
3.	Belleri Elena	Assessore	X	
4.	Bergo Valentina	Assessore	X	
5.	Bosio Pier Italo	Assessore	X	
6.	Dotti Daniela	Assessore	X	
TOTALE			5	1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr.ssa Mattia Manganaro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

Visti:

- l'avviso pubblico 02/12/2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 di approvazione delle graduatorie;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74 di scioglimento delle riserve;

Atteso che il Comune di Rovato è risultato assegnatario di un finanziamento pari a € 3.000.000,00 per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia;

Dato atto che con determinazione n. 59 del 07/02/2023 si affidava l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia all'arch. Marco Bianchetti, con sede in via Marconi, 23, 25030 Adro, P.IVA 02266850987;

Esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, prot. n. 14559 del 30/03/2023, redatto dall'arch. Marco Bianchetti, per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, allegato, composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Quadro economico;
- Relazione generale;
- Relazione sostenibilità;
- Fascicolo dell'opera;
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Relazione tecnica;
- Stima sommaria dei costi;
- Tavola 01 – inquadramento;
- Tavola 02 – masterplan;
- Tavola 03 – planimetria;
- Tavola 04 – viste diagrammi funzionali;

Dato atto che la competenza all'approvazione del progetto di fattibilità è della Giunta Comunale;

Accertato che i sopra menzionati interventi prevedono la seguente spesa:

A) Importo dei lavori		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.950.490,79	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.923,60	
Totale A		€ 2.024.414,39
TOTALE LAVORI APPALTO		€ 2.024.414,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA su lavori (10%)	€ 202.441,44	
Spese Tecniche	€ 502.118,79	
Incentivo per funzioni tecniche 2% art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 40.848,29	
Lavori in economia, rilievi, allacciamenti, imprevisti, spese di gara, pubblicità e arrotondamenti	€ 230.537,09	
Totale B		€ 975.585,61
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 3.000.000,00

Ritenuto che il progetto risponda alle esigenze del Comune e sia pertanto meritevole di approvazione;

Ritenuto inoltre di individuare il Responsabile del Procedimento nell'ing. Giuseppe Tripani;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Settore Ambiente e Decoro Urbano ing. Giuseppe Tripani, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Dirigente dell'Area Finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 con l'unita attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciata dal Dirigente stesso, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

d e l i b e r a

per i motivi in premessa citati:

- 1) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, prot. n. 14559 del 30/03/2023, redatto dall'arch. Marco Bianchetti, per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, allegato, composto dagli elaborati in premessa elencati;*
- 2) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, al netto degli impegni già assunti con atti precedenti, trova copertura al capitolo 34310/4 denominato "PNRR - M4 C1 INV1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA - CUP J15E22000020006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA" e al capitolo 34310/5 denominato "PNRR - M4 C1 INV1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA - CUP J15E22000020006 - SPESE PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA" del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023, e che i relativi impegni di spesa saranno assunti con atti successivi;*
- 3) di dare atto che l'intervento è finanziato con contributo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Componente 1 Investimento/subinvestimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, come risulta dal Quadro economico dell'opera, allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 4) di demandare al Responsabile del servizio competente gli adempimenti conseguenti e successivi al presente provvedimento;*
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;*
- 6) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.*

OGGETTO: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell’infanzia (CUP J15E22000020006).**

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Tiziano Alessandro Belotti
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Mattia Manganaro
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Capitolato speciale d'appalto

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

INDICE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni.....	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	7
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 4. Categorie dei lavori.....	9
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	9
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	10
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	12
Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	12
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	12
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	13
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	14
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori	14
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	14
Art. 15. Proroghe.....	15
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL.....	15
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP	16
Art. 18. Penali in caso di ritardo.....	16
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	17
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	19
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	20
Art. 22. Lavori a corpo	20
Art. 23. Lavori a misura.....	20
Art. 24. Eventuali lavori in economia	21
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	21
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Art. 26. Anticipazione del prezzo	22
Art. 27. Pagamenti in acconto	22
Art. 28. Pagamenti a saldo.....	23

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	24
Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	25
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	25
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	26
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	26
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	26
Art. 34. Garanzia provvisoria.....	26
Art. 35. Garanzia definitiva.....	27
Art. 36. Riduzione delle garanzie	28
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	29
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	31
Art. 38. Variazione dei lavori.....	31
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali	32
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	32
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	33
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	33
Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	34
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	35
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo	35
Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS).....	36
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	36
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	38
Art. 47. Subappalto.....	38
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto	40
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori.....	40
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	41
Art. 50. Accordo bonario.....	41
Art. 51. Definizione delle controversie	42
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	43
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	44
Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	44
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	46
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	46
Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	47
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati	47

CAPO 12. NORME FINALI	48
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	48
Art. 59. Conformità agli standard sociali.....	51
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	52
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	52
Art. 62. Terre e rocce da scavo	53
Art. 63. Custodia del cantiere	53
Art. 64. Cartello di cantiere.....	53
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	53
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti.....	54
Art. 67. Disciplina antimafia.....	55
Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....	55
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse	55
ALLEGATI.....	57

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma

2. L'intervento è così individuato, denominazione conferita dalla stazione appaltante: progetto per l'intervento di riorganizzazione del parcheggio visitatori esistente dell'area mercatale, della viabilità veicolare e ciclopedonale di riferimento, comprese piantumazioni per l'attuazione dell'accordo di programma tra Regione Lombardia ed il Comune di Rovato; progetto per la sistemazione delle aree esterne e della nuova recinzione e scalinata del comparto mercatale per l'attuazione dell'accordo di programma tra Regione Lombardia ed il Comune di Rovato

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
95794246C2	J15E22000020006

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del

Decreto n. 81 del 2001;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma

1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Lista per l'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>a corpo (C)</i>	<i>a misura (M)</i>	<i>in economia (E)</i>	<i>TOTALE</i>
a.1	Importo esecuzione lavori a (base d'asta)	1.950.490/79			1.950.490/79
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	73.923/60			73.923/60
A	Totale appalto (a.1 + a.2)	2.024.414/39			2.024.414/39

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

importo dei lavori determinato al rigo a.1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo a.2, della colonna «TOTALE».

Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
a.1	Importo esecuzione lavori a (base d'asta)	1.950.490/79	
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		73.923/60

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del

Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «A – Totale appalto (a.1+a.2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

incidenza delle spese generali (SG): 20 %;

incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e lettera e), del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore:

per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:

si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

la rettifica o l'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d'asta e l'importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali

e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori «a misura»;

c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste «a misura», anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte «a corpo» e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate «OG3» - CLASSE I e «OS24». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 al Regolamento generale. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento generale;

L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del

Regolamento generale e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n.	categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi in euro				Incidenza %	
			Lavori		oneri sicurezza del PSC «2»	Totale «T = 1 + 2»		
			Importo «1»	di cui incidenze %				
		costo del personale «CP»	costi di sicurezza aziendali «CS»					
1	OG1	Edifici civili e industriali	€			€	€	100
2	OG11	Impianti tecnologici	€			€	€	100
3	OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€			€	€	100
4	OS7	Finiture di opere generali di natura edile	€			€	€	100
5	OS24	campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni	€			€	€	100
6	OS28	Impianti termici e di condizionamento	€			€	€	100
7	OS32	Strutture in legno	€			€	€	100
TOTALE			€			€	€	100
Eventuali lavori in economia contrattuali								
TOTALE GENERALE APPALTO			€			€	€	

Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 23.

I lavori individuati al comma 1, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;

il PSC;

le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

il Codice dei contratti;

il Regolamento generale, per quanto applicabile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

il computo metrico e il computo metrico estimativo;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere

da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie

all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

l'adeguata motivazione a cura della DL;

l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non

interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;

nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.

La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

Si richiama espressamente l'articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura", anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte "a corpo" e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40;

per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

nella misura di cui all'articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del codice dei contratti.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;

agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) (giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7, 8 e 9.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione

appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;
La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

Art. 35. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della

cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei

lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti

partita 3) per demolizioni e sgomberi

essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.800.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia

assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, comma 8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

non è alterata la natura generale del contratto;

la variante comporta una modifica dell'importo contrattuale, stabilita ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non superiore al 10% (dieci per cento);

non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell'articolo 39.

Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.

Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

b) prezzario della Provincia Brescia, numero ... dell'anno

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

ad adeguare il PSC, se necessario;

ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo

giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 40% (QUARANTA per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;

l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettera a);

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Si rimanda in ogni caso alla disciplina di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);

l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina

dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,

alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento generale.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale

(con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.

L'appaltatore è altresì obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

Art. 59. Conformità agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) patto di integrità, adottato dalla Stazione appaltante e approvato con deliberazione n.81 del 21/06/2016

Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Allegato «B»

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)

Empty rectangular box for the declaration content.

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Nido e Scuole dell'infanzia Città di Rovato						
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI	A. Importo dei lavori e delle forniture			€	€	
	A.1.1	Importo lavori				
		Di cui dei lavori a misura			0,00 €	
		di cui importo dei lavori a corpo			1.950.490,79 €	
		di cui importo dei lavori a corpo e misura			0,00 €	
	Totale importo dei lavori				1.950.490,79 €	
	A.1.2	Importo delle finiture				
	A.1.3	Importo dei servizi				
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			3,79%	73.923,60 €
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3 +A.2)				2.024.414,39 €	
Totale importo soggetto a ribasso				1.950.490,79 €		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministratore			€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini geologiche				
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi				44.000,00 €
	B.4	Imprevisti (max 8%)			4%	80.976,58 €
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni				
	B.6	Arredi e attrezzature				160.000,00 €
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 168/2006				
	B.8	Spese di cui all'articolo 90, comma 5, e 92 comma 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				395.743,06 €
	B.8.1	CNP/IA Spese tecniche			4%	15.829,72 €
	B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di verifica e validazione			1,50%	5.936,15 €
	B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
	B.10	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) Delibera 19 Dicembre 2018, n° 1174 recante "Attuazione dell'Art. 1 commi 65 e67 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 per l'anno 2019"				30,00 €
	B.11	EPAP Spese tecniche				
	B.11	Oneri del concessionario o del contraente generale (progettazione o direzione lavori) e oneri diretti e indiretti min. 6% max 8%				
B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale					
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B.1 ++B13)				702.515,50 €		
C. I.V.A.	C. I.V.A.			%	€	
	C.1.1	I.V.A. su Lavori			10%	202.441,44 €
	C.1.2	I.V.A. su Forniture			10%	
	C.1.3	I.V.A. su Servizi			10%	
	C.1.4	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione (quadro B)			22%	70.251,55 €
Totale I.V.A.				272.692,99 €		
Totale costo intervento A+B+C+D)				2.999.622,88 €		
D1	Arrotondamenti			€	377,12	
Totale costo intervento A+B+C+D)				3.000.000,00 €		



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Quadro economico

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Nido e Scuola dell'infanzia Città di Rovato

		<i>A. Importo dei lavori e delle forniture</i>		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI	A.1.1	Importo lavori			
			<i>Di cui dei lavori a misura</i>	0,00 €	
			<i>di cui importo dei lavori a corpo</i>	1.950.490,79 €	
			<i>di cui importo dei lavori a corpo e misura</i>	0,00 €	
			Totale importo dei lavori		1.950.490,79 €
	A.1.2	Importo delle finiture			
	A.1.3	Importo dei servizi			
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		3,79%	73.923,60 €
			Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3 +A.2)		2.024.414,39 €
			Totale importo soggetto a ribasso		1.950.490,79 €

		<i>B. Somme a disposizione dell'amministratore</i>		€	€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			45.000,00 €
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini geologiche			30.000,00 €
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			19.000,00 €
	B.4	Imprevisti (max 8%)	8%		156.039,26 €
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni			
	B.6	Arredi e attrezzature			
	B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 168/2006			
	B.8	Spese di cui all'articolo 90, comma 5, e 92 comma 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			395.743,06 €
	B.8.1	CNPAIA Spese tecniche	4%		15.829,72 €
	B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di verifica e validazione	2%		40.488,29 €
	B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
	B.10	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) Delibera 19 Dicembre 2018, n° 1174 recante "Attuazione dell'Art. 1 commi 65 e67 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 per l'anno 2019"			30,00 €
	B.11	EPAP Spese tecniche			
	B.11	Oneri del concessionario o del contraente generale (progettazione o direzione lavori) e oneri diretti e indiretti min. 6% max 8%)			
B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale				
				Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B.1 ++B13)	
				702.130,33 €	

		<i>C. I.V.A.</i>		%	€
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori		10%	202.441,44 €
	C.1.2	I.V.A. su Forniture		10%	
	C.1.3	I.V.A. su Servizi		10%	
	C.1.4	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione (quadro B)		22%	70.213,03 €
					Totale I.V.A.

Totale costo intervento (A+B+C+D) **2.999.199,20 €**

D1	Arrotondamenti	€	800,80
----	----------------	---	--------

Totale costo intervento (A+B+C+D) **3.000.000,00 €**



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Relazione generale

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

INDICE

1_ PREMESSA	2
2_ INTRODUZIONE.....	2
3_ ANALISI DEL TERRITORIO	2
4_ ANALISI DELL'AREA DI INTERVENTO.....	6

1_ PREMESSA

Rovato è uno dei comuni più importanti all'interno del contesto occidentale della Provincia di Brescia nonché uno dei centri di maggiore rilevanza all'interno dell'ambito franciacortino nel quale è inserito. Costituisce uno degli accessi principali al vicino Lago d'Iseo.

Nel comune si svolgono importanti fiere agricole ed è un vero e proprio riferimento per il turismo enogastronomico.

Ha una posizione strategica dal punto di vista territoriale e di collegamento infrastrutturale (stradale e ferroviario).

Il Comune ha ampia diffusione sul territorio e conta ben otto frazioni, per tale motivo è anche uno dei centri più popolosi della zona con ben 19.198 abitanti ¹ con discreta crescita nel tempo.

2_ INTRODUZIONE

L'intervento nasce dalla necessità di generare un polo dedicato all'istruzione all'interno del comune in un'area facilmente fruibile dalla popolazione nonché dalla necessità di valorizzazione del tessuto urbano.

La presenza sul territorio dell'I.S.S. "Lorenzo Gigli" e della Scuola Materna "S. Caterina" in concomitanza all'area individuata per l'edificazione concorrono a creare il nuovo polo scolastico cittadino.

Lo scopo di questo progetto preliminare è quello di delineare le linee guida progettuali e funzionali necessarie allo sviluppo di un istituto con al suo interno scuola dell'infanzia da 3 a 6 anni.

L'approccio utilizzato prevede l'analisi del territorio di inserimento del progetto e la sua relazione con il contesto circostante in particolare con la scuola materna esistente, la quale sarà confinante.

Inoltre si è data notevole importanza a tutte le necessità proprie degli edifici di tipo educativo con particolare attenzione ai moderni metodi pedagogici.


3_ ANALISI DEL TERRITORIO

L'area nella quale si inserisce il progetto è caratterizzata prevalentemente da edifici di tipo residenziale e alcune piccole attività commerciali poste a piano terra degli edifici stessi. L'area si trova inoltre nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Rovato.

¹ Dato Istat aggiornato al 2021



Inquadramento territoriale



Inquadramento territoriale



Istituto "S. Caterina"



Campo da calcio



Via Santa Caterina da Siena



Via Cesare Battisti

4_ ANALISI DELL'AREA DI INTERVENTO

L'area oggetto di intervento si trova all'intersezione tra via Santa Caterina da Siena e via Cesare Battisti, si tratta di un lotto di proprietà del Comune di Rovato attualmente libero e privo di sostanziali criticità di contesto.

Il comparto confina ad Est con l'istituto S. Caterina, a Sud con il campo da allenamento in uso all'associazione "Rovato Calcio", ad Est con area libera di proprietà privata ed a Nord con un parcheggio.



Area di progetto vista da Est



Area di progetto vista da Sud



Area di progetto vista da Ovest



Area di progetto vista da Nord



Adro li, Marzo 2023



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Relazione sostenibilità

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

INDICE

1_ PREMESSA	2
2_ ANALISI DI SOSTENIBILITA'	3
Integrazione del nuovo progetto nel contesto.....	4
Generazione di spazi di rilevante qualità ambientale	5
Uso cosciente e consumo delle risorse	5
Generazione di uno spazio funzionale allo scopo didattico	5

1_ PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di valutare ed illustrare gli aspetti e le potenzialità relativi alla costruzione di un nuovo edificio scolastico, gli elementi positivi del suo inserimento nel contesto ed è elaborata sulla base delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) di luglio 2021.

Il lavoro di analisi condotto è volto ad identificare il processo di trasformazione al fine di valutare le connessioni della nuova struttura con la città, gli effetti sulla qualità della vita dei fruitori e di chi vive all’interno del contesto ed i benefici specifici.

Il presente documento ha la finalità di fornire un quadro esaustivo della Sostenibilità dell’opera, riporta anche un’analisi dei diversi aspetti ambientali e sociali correlati alla fase di realizzazione e più in generale all’intero di ciclo di vita dell’opera, evidenziando le scelte progettuali volte alla salvaguardia delle risorse naturali, nell’ottica di dare un contributo concreto all’economia circolare per massimizzare l’utilità e il valore nel tempo dell’infrastruttura progettata e ha lo scopo di verificare la compatibilità del progetto e dell’intervento proposto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, la conformità con l’eventuale regime vincolistico esistente e lo studio dei prevedibili effetti che tali opere possono avere sul contesto.

Per definire i risultati per la collettività ed il territorio coinvolto, sono stati individuati i benefici a lungo termine in grado di rappresentare oggettivamente il significato più ampio dell’intervento da realizzare ed in grado di restituire alla comunità il valore della trasformazione correlata dalla nuova infrastruttura. Lo studio approfondisce e analizza dunque le misure atte a ridurre gli effetti negativi che l’intervento può avere sull’ambiente e sulla salute dei suoi abitanti e a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale. Nella redazione dell’ipotesi progettuale si è quindi tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, della natura delle attività e delle lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, nonché dell’esistenza di eventuali vincoli sulle aree interessate.

La relazione tiene conto delle diverse fasi di intervento ed analizza in ordine i seguenti aspetti:

- Verifica di compatibilità urbanistica e territoriale;
- Analisi dell’impatto relativo all’inserimento del nuovo edificio dal punto di vista ambientale e sociale con particolare attenzione agli aspetti di minimizzazione degli impatti;
- Determinazione degli eventuali aspetti di compensazione ambientale

- Indicazione degli aspetti di tutela dell'ambiente e del contesto dal punto di vista ambientale e paesaggistico

2_ ANALISI DI SOSTENIBILITA'

La scelta del sito è stata dettata soprattutto dall'esigenza di garantire un luogo facilmente accessibile e raggiungibile da parte dell'utenza, con buona disponibilità di parcheggi e possibilità di implementarli, sito in area periferica rispetto all'impianto urbanistico di Rovato ma posto in posizione strategica anche in caso di emergenze. L'area in oggetto, di proprietà comunale è già disponibile all'uso, non presenta particolari criticità attualmente rilevate e dal punto di vista normativo non è soggetta a restrizioni e/o vincoli specifici sia a carattere locale che sovracomunale di tipo urbanistico e paesistico. In particolare non si rilevano sostanziali incompatibilità del progetto con il contesto. Anzi permette di riconfigurare e rigenerare un'area attualmente vuota.

In relazione a quanto sopra esposto vengono qui analizzati gli aspetti significativi della realizzazione del progetto in riferimento a tutti gli aspetti di complessità propri.

Nella presene si riportano i temi considerati in fase di studio di fattibilità i quali dovranno essere approfonditi nelle successive fasi di progetto definitivo ed esecutivo ai fini della sostenibilità dell'intervento.

- Integrazione del nuovo progetto nel contesto;
- Generazione di spazi di rilevante qualità ambientale;
- Uso cosciente e consumo contenuto delle risorse;
- Generazione di uno spazio funzionale allo scopo didattico.

Come anticipato lo scopo è quello di costituire un centro scolastico polivalente a carattere comunale e sovracomunale attraverso la rigenerazione di uno spazio attualmente vuoto al fine di costruire sì la nuova scuola ma di intervenire su tutto il contesto.

La nuova struttura dovrà dialogare con il contesto urbano attraverso l'uso di volumi semplici

La realizzazione dell'intervento se da un lato rappresenta un forte segno per la comunità che vive nel quartiere per la funzione che riveste, dall'altro mira alla rigenerazione urbanistica grazie ad un'attenta progettazione dell'edificio che , assolvendo alla funzione richiesta, dialoga con il contesto urbano attraverso l'uso di volumetrie e composizioni architettoniche, relazionandosi con lo spazio collettivo e pubblico circostante pur mantenendo le caratteristiche geo-morfologiche del sito e utilizzando un linguaggio formale dell'architettura.

La trasformazione della città, con la realizzazione di un intervento di così forte valore sociale, è pertanto un obiettivo da perseguire per dare un impatto sociale positivo sulla comunità di riferimento, col fine ultimo di migliorare la qualità della vita degli individui e di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, aumentando l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata dell'insediamento umano. Allo stato attuale il sito si presenta incolto. Il progetto pertanto mira alla valorizzazione ambientale di quest'area a margine del centro urbano e decentrata, attraverso un intervento di elevata valenza espressiva e tecnologica, contrapposto al contesto e capace di fungere da polo di attrazione attraverso una progettazione architettonica, in grado di armonizzare l'intervento con le caratteristiche dell'ambiente.

Integrazione del nuovo progetto nel contesto

Uno degli obiettivi preliminari perseguiti dal progetto è quello di rigenerare l'area da punto di vista architettonico e sociale con il particolare inserimento della funzione didattica.

La trasformazione della città è pertanto un obiettivo per dare un impatto sociale positivo sulla comunità di riferimento, col fine ultimo di migliorare la qualità della vita degli individui e di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, aumentando l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata dell'insediamento umano con ulteriore attenzione trattandosi di un edificio volto allo svolgimento dell'apprendimento fasi cruciali della crescita.

Il progetto auspica alla valorizzazione di quest'area posta a margine del centro urbano attraverso un intervento di notevole qualità architettonica.

L'aumento delle alberature esistenti consegue il duplice obiettivo di minimizzare l'impatto della struttura nel contesto e di diversificare lo spazio oltre che ovviamente a rendere più vivibile lo spazio della scuola materna e del nido.

Le configurazioni plani-volumetriche e scelte cromatico-materiche saranno coerenti con le caratteristiche del luogo e con la funzione svolta.

Generazione di spazi di rilevante qualità ambientale

Lo scopo principale è quello di generare uno spazio funzionale ma con ambienti interni ed esterni di qualità non solo da punto di vista didattico ma anche dal punto di vista della godibilità degli ambienti.

È la stessa luce naturale ad essere uno degli elementi del progetto (essa di provenienza dalle grandi aperture e zenitale) svolge un ruolo fondamentale per la vivibilità degli ambienti e la loro salubrità.

Inoltre sarà necessario garantire comfort termico, riduzione dell'inquinamento proprio dell'edificio e del rumore mediante l'uso di barriere ed elementi naturali specificatamente progettate ed inserite armoniosamente nel progetto architettonico.

Uso cosciente e consumo delle risorse

L'uso delle risorse ai fini del progetto si basa sul loro contenimento, sia dal punto di vista della produzione, del progetto e della vita dell'edificio, seguendo già definite linee guida:

La scelta dei materiali da costruzione deve privilegiare quelli di provenienza naturale e/o da fonti rinnovabili. Ove non fosse possibile la scelta dovrà in ogni caso ricadere su materiali che soddisfino più requisiti di sostenibilità possibile e di basso consumo energetico al fine di giustificare l'uso di altre tecnologie.

La produzione di energia elettrica dovrà, se possibile, provenire da fonti energetiche rinnovabili mediante installazione di un sistema fotovoltaico a pannelli con accumulo ed in ogni caso si dovranno adottare soluzioni al fine di ridurre il fabbisogno.

Per il mantenimento degli spazi verdi e la pulizia degli spazi esterni comuni è necessario predisporre un sistema di recupero dell'acqua piovana con filtraggio e/o fitodepurazione al fine di ridurre il dispendio di acqua e non andando ad inficiare il sistema di smaltimento della rete fognaria in caso di forti eventi atmosferici.

Generazione di uno spazio funzionale allo scopo didattico

È importante considerare già in fase preliminare che si tratta di spazi dedicati all'apprendimento e che l'ambiente in cui sono inseriti i bambini è fondamentale per il loro sviluppo.

La loro diversificazione ed una progettazione attenta e specifica permettono lo sviluppo di importanti percorsi didattici.

Spazi diversi aiutano i bambini a maturare dal punto di vista psicologico, sociale, intellettuale, sensoriale e motorio. Gli stimoli che possono dare gli ambienti diversi da quello classe sono numerosi e aiutano a sperimentare nuove forme educative.

In particolare la possibilità di modulare e gestire la dimensione degli ambienti e la loro illuminazione permette diverse configurazioni ed utilizzi al fine di rendere il più possibile lo spazio dinamico ed efficace.



Adro li, Marzo 2023



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Fascicolo dell'opera

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

INDICE

PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI	2
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA.....	5
Capitolo I:	8
MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI	8
Capitolo II:	13
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E QUELLE AUSILIARIE	13
Capitolo III:.....	13
INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE.....	13

PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI

Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformità all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa e contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" per i lavori di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il Fascicolo dev'essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l'esecuzione) e durante la vita d'esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

Si ricorda che qualora sorgano dubbi interpretativi o applicativi circa i contenuti del "Fascicolo Tecnico", ciò non potrà e non dovrà in alcun modo motivare o giustificare per chiunque venga chiamato ad eseguire il lavoro, la mancata piena osservanza delle leggi e/o l'assenza di prudenza o diligenza nell'affrontare, gestire e completare l'opera commissionata. Prima dell'inizio di ogni lavoro, si suggerisce di fare sempre predisporre all'esecutore, un idoneo programma in cui soprattutto siano indicate le procedure cautelative che saranno messe in atto per limitare i rischi connessi con lo specifico intervento.

Soggetti Interessati

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

- gestore dell'opera (amministratore, proprietario)
- imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera

Contenuti

Il Fascicolo è strutturato in conformità all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-3). Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi

il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti la modalità operative da adottare per:

- a) Utilizzare le stesse in completa sicurezza

- b) Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi e necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III – Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc.. per una corretta applicazione del contenuto del fascicolo, occorre considerare che la periodicità e le caratteristiche delle manutenzioni o di qualsivoglia intervento dovranno comunque essere verificate ed eventualmente aggiornate e/o corrette, rispetto a quanto previsto, in base alla situazione di fatto esistente al verificarsi della necessità del lavoro.

Sarà compito del consegnatario:

- Tenere costantemente aggiornato il fascicolo:
- Adattare le cadenze temporali previste alla effettiva situazione ambientale che potrebbe modificarsi rispetto alle previsioni e quindi anticipare o posticipare la tempistica.

Istruzioni per il committente

Le seguenti istruzioni vengono rilasciate al fine di garantire al committente un corretto uso della presente documentazione anche in futuro:

- Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi al completamento dell'opera: deve essere utilizzato ogni volta che si deve affidare un lavoro di manutenzione e verrà messo a disposizione dei manutentori prima che questi inizino i lavori.
- Le indicazioni di sicurezza, per l'accesso al posto di lavoro, stazionamento, rischi generali, sono evidenziate nelle schede allegate.

- Contestualmente alla consegna del fascicolo al manutentore, il committente dovrà avere cura di richiedere la seguente documentazione (per ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 – verifica idoneità tecnico professionale del manutentore):
 - a) Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
 - b) Copia del D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva)
 - c) Piano operativo di sicurezza
 - d) Copia libro matricola
 - e) Copia tesserini di riconoscimento
 - f) Attestati di frequenza ai corsi di formazione, pronto soccorso, primo intervento
 - g) Idoneità alla mansione di ogni lavoratore rilasciata dal medico aziendale

- Qualora i lavori da eseguirsi richiedano la nomina di un coordinatore della sicurezza, il fascicolo andrà consegnato a quest'ultimo soggetto che avrà cura di valutarne i contenuti ed eventualmente inserirli nel nuovo PSC e successivamente effettuare l'aggiornamento.
- A seguito dell'intervento, il manutentore dovrà annotare su apposita scheda la data, il tipo di intervento eseguito e le eventuali modifiche apportate all'opera, alle strutture, ad eventuali dispositivi di sicurezza ed agli impianti.

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Per la manutenzione degli edifici, risulta necessaria la realizzazione di interventi sulle diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che costituiscono e sono presenti all'interno dell'edificio oggetto del presente documento; vengono di seguito prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si devono compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni. Elenco degli interventi di manutenzione.

SCHEDE B

N.	INTERVENTO	CADENZA	SCHEDA	PAG.
1	STRUTTURE			
1.1	Fondazioni	Quando	B.1.1	
1.2	Strutture in elevazione - Muri e Pilastri	Quando	B.1.2	
1.3	Strutture portanti orizzontali - Solai	Quando	B.1.3	

SCHEDE C

N.	INTERVENTO	CADENZA	SCHEDA	PAG.
1	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE ESTERNE			
1.1	Controllo delle facciate intonacate	Annuale	C.1.1	
1.3	Ripresa intonaci	Quando	C.1.3	
1.4	Rifacimento intonaci esterni	Ogni 20 anni	C.1.4	
1.5	Tinteggio delle facciate	Ogni 20 anni	C.1.5	
2	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE			
2.1	Ispezione e pulizia del manto di copertura in	Annuale	C.2.1	
2.2	Controllo e manutenzione delle Linee vita	Annuale		
2.6	Rifacimento impermeabilizzazione	Ogni 20 anni	C.2.6	
2.7	Rifacimento manto di copertura	Ogni 20 anni	C.2.8	
3	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE			
3.1	Controllo integrità, efficienza e tenuta elementi complementari della copertura	Semestrale	C.3.1	
3.2	Pulizia dei canali, dei nodi, dei sifoni e dei pozzetti, delle griglie parafoglie	Semestrale	C.3.2	
3.3	Sostituzione di gronde e pluviali	Ogni 10-20 anni	C.3.3	
3.4	Sostituzione scossaline	Ogni 10-20 anni	C.3.4	
3.8	Sostituzione comignoli	Quando	C.3.8	
3.10	Sostituzione antenne/parabole televisive	Quando	C.3.10	
3.11	Sostituzione pali di ancoraggio protezioni	Ogni 20 anni	C.3.11	
3.12	Verifica di tenuta dei pali di ancoraggio	Annuale	C.3.12	
4	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO			
4.1	Verifica degli elementi delle pavimentazioni	Ogni 10 anni	C.4.1	
4.2	Sostituzione parziale o rifacimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica o marmo	Ogni 20 anni	C.4.2	
4.4	Tinteggi interni	Quando	C.4.4	

5				
LAVORI DI MANUTENZIONE SUI SERRAMENTI				
5.1	Pulizia dei vetri e delle finestre	Quando	C.5.1	
5.2	Revisione e riparazione avvolgibili	Ogni 10 anni	C.5.2	
5.3	Verniciatura, revisione, riparazione infissi	Ogni 30 anni	C.5.3	
5.4	Sostituzione di infissi	Quando	C.5.4	
5.5	Sostituzione e riparazione dei serramenti	Quando	C.5.5	
5.6	Riparazione porte interne	Quando	C.5.6	
5.7	Sostituzione di porte interne e blindate	Quando	C.5.7	
6				
LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI				
6.1	Manutenzioni e controlli sull'impianto elettrico	Trimestrale	C.6.1	
6.2	Rifacimento di parti dell'impianto elettrico	Quando	C.6.2	
6.3	Manutenzione e sostituzione dei corpi	Quando	C.6.3	
6.5	Verifica e interventi impianto di messa a terra	Ogni 2 anni	C.6.5	
7				
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO				
7.1	Verifica di funzionamento	Annuale	C.7.1	
7.2	Verifiche periodiche sui corpi scaldanti	Quando	C.7.2	
8				
LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRO – SANITARI				
8.1	Sostituzione di rubinetterie ed accessori	Quando	C.8.1	
8.2	Rifacimento di parti dell'impianto idrico	Ogni 10-20 anni	C.8.2	
9				
MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO				
9.1	Pompa di calore e impianto di	Annuale	C.9.1	
10				
MANUTENZIONE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI				
10.1	Pannelli Fotovoltaici	Annuale	C.10.1	
11				
LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE ESTERNE				
11.1	Manutenzione sulle pavimentazioni esterne	Biennale	C.11.1	
12				
LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FOGNARIA				
12.1	Spurgo della rete	Quando	C.12.1	
13				
LAVORI DI MANUTENZIONE MESSA A				
13.1	Manutenzione messa a terra	Quando	C.13.1	

Capitolo I:
**MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
 INTERESSATI**

Descrizione sintetica dell'opera
<p>Il progetto complessivo riguardante l'incarico prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da destinarsi a scuola d'infanzia a realizzarsi in via Santa Caterina da Siena. L'edificio previsto sarà realizzato con un unico piano fuori terra, composto da un nido e una scuola dell'infanzia. All'esterno sono stati previsti altre a parti pavimentate anche aree verdi e attrezzate con giochi adatti all'età degli alunni. La struttura sarà dotata anche di un piccolo orto che si svilupperà in modo verticale a confine del lato Est.</p> <p>La struttura portante è composta da pilastri e travi in c.a. e il tamponamento in laterizio con cappotto esterno.</p>

Durata effettiva dei lavori prevista	
Inizio Lavori	Fine Lavori

Cantiere	
Denominazione cantiere	Realizzazione nuovo edificio scolastico
Titoli	Pratica Edilizia

Ubicazione Cantiere	
Provincia	Brescia
Città	Rovato
Indirizzo	Via Santa Caterina da Siena
Committente	
Ragione sociale - P.IVA	Comune di Rovato - P.IVA 00563420983
Provincia	Brescia
Comune	Rovato
Indirizzo	Via Lamarmora n. 7
Telefono	030 77131
e-mail	protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
Legale rappresentante	
Nominativo	
Residente	
Comune	
Provincia	
Telefono	
e-mail	

<i>Progettisti architettonici</i>

Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Direttore dei lavori architettonici</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Progettista strutture</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Direttore dei lavori strutture</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Progettista impianto termico ed idraulico</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	

Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Direttore lavori impianto termico ed idraulico</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Progettista impianto elettrico</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Direttore lavori impianto elettrico</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

Collaudatore	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

Tecnico acustica	
------------------	--

Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

Tecnico opere antincendio	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

Certificatore energetico	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Responsabile dei lavori</i>	
Nominativo	
Residente	
Comune	
Provincia	
Telefono	
e-mail	
Nominativo	

<i>Coordinatore sicurezza in fase di progettazione</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	

Partita IVA	
-------------	--

<i>Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

<i>Impresa esecutrice</i>	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono	
Indirizzo e-mail	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

Contesto in cui è collocato l'oggetto dell'opera

Il progetto complessivo riguardante l'incarico prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da destinarsi a scuola d'infanzia a realizzarsi in via Santa Caterina da Siena. L'edificio previsto sarà realizzato con un unico piano fuori terra, composto da un nido e una scuola dell'infanzia. All'esterno sono stati previsti altre a parti pavimentate anche aree verdi e attrezzate con giochi adatti all'età degli alunni. La struttura sarà dotata anche di un piccolo orto che si svilupperà in modo verticale a confine del lato Est. Ai fini della sicurezza bisognerà tenere in considerazione che in prossimità esiste già una scuola dell'infanzia oltre ad altri istituti scolastici e la stazione dei treni.



**Capitolo II:
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL'OPERA E QUELLE AUSILIARIE**

In merito a questa sezione del fascicolo dell'opera si tenga conto che al momento si tratta del progetto PFTE pertanto le singole schede saranno elaborate per il successivo grado di approfondimento del progetto.

**Capitolo III:
INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI
SUPPORTO ESISTENTE**

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni

intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- a) In contesto in cui è collocata;
- b) La struttura architettonica e statica
- c) Gli impianti installati

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimenti le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

SCHEDE III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
ALL'OPERA NEL PROPIO CONTESTO

Realizzazione scuola dell'infanzia e nido	Codice Scheda	A
-------------------------------------------	------------------	---

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica				
PSC				
Elenco degli elaborati tecnici impiantistici				

--	--	--	--	--

SCHEDE III-2: ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA

Realizzazione scuola dell'infanzia e nido	Codice Scheda	B
-------------------------------------------	------------------	---

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica				
Elenco degli elaborati tecnici strutturali				
Elenco degli elaborati tecnici impiantistici				

SCHEDA III-3: ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DEL'OPERA

Realizzazione scuola dell'infanzia e nido	Codice Scheda	C
-------------------------------------------	------------------	---

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

INDICE

1_INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.....	2
2_FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC	4
3_METODO REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO COMPOSIZIONE NEL PSC.....	6
4_RISCHI INDOTTI DAL SITO AL CANTIERE	10
5_RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE AL SITO	10
6_ CONSIDERAZIONI FINALI.....	14
7_CRONOPROGRAMMA.....	15

1_INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Il progetto complessivo riguardante l'incarico prevede la realizzazione per una nuova scuola dell'infanzia e del nido, da realizzarsi in via Santa Caterina da Siena, in prossimità dell'attuale asilo comunale. Gli interventi in progetto ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008. La redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, come pure del Fascicolo dell'opera, è demandata in sede di progetto definitivo – esecutivo. Particolare attenzione nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere posta nella valutazione dei rischi, come di seguito specificato. Oltre ai rischi propri del cantiere oggetto del presente piano, insiti nelle varie lavorazioni previste, occorre tener presenti anche i rischi correlati all'ambiente circostante il cantiere. Essi possono essere indotti nel cantiere dall'ambiente circostante (ossia originatisi all'esterno del cantiere e propagatisi all'interno dello stesso) oppure indotti dal cantiere verso l'ambiente circostante esterno (ossia originatisi nel cantiere e propagatisi all'esterno di esso). In particolar modo bisogna prestare attenzione durante l'ingresso e all'uscita dal cantiere in quanto in prossimità dello stesso c'è una scuola materna.

In ogni caso essi devono essere valutati attentamente dall'impresa incaricata della realizzazione prima dell'apertura del cantiere e prima dell'inizio dei lavori. Premesso che la distinzione tra questi due tipi di rischio non è sempre netta, di seguito verranno indicati i principali:

Nella redazione della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere dovranno essere evidenziati i rischi derivanti dalla possibile promiscuità con gli altri lavoratori presenti all'interno dell'area e dalla presenza di specifiche problematiche ambientali ed igienico-sanitarie. In particolare, dovrà essere redatta un'approfondita analisi del rischio e quindi un idoneo programma dei lavori al fine di evitare che le zone interessate dalle lavorazioni siano troppo limitrofe a quelle in quel momento frequentate dagli altri lavoratori. Dovranno essere previste, pertanto, opportune delimitazioni con lo scopo di impedire l'avvicinamento di persone non addette. Inoltre, per la movimentazione dei mezzi dovrà essere prevista preventivamente un'apposita viabilità, mentre i punti di manovra dei mezzi dovranno essere adeguatamente segnalati ed in caso protetti.

2_FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ricadendo nelle condizioni previste dall'art. 90, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prima dell'affidamento dei lavori, il Committente o il Responsabile dei lavori avrà il compito di designare il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori che dovrà svolgere i compiti previsti dall'art. 92, comma 2 del predetto D. Lgs. 81/2008.

Lo stesso Committente o il Responsabile dei lavori dovrà, altresì, svolgere i seguenti interventi:

- verificare l'idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a);
- richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b);
- trasmettere alla ASL competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, elaborata conformemente all'Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs 81/2008, art. 99, comma 1);
- ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente

Sarà successivamente compito dell'Impresa appaltatrice, entro i termini previsti e, comunque, prima della consegna dei lavori, redigere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (D.Lgs 81/2008, art. 96, comma 1, lettera g) i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

In fase di esecuzione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008, art. 92) sarà tenuto a:

- verificare che le Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, seguano con fedeltà e scrupolo tutte le indicazioni riportate nel "Piano di sicurezza e di Coordinamento" (PSC) (comma 1, lettera a);

- verificare che il POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b) sia conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e idoneo alle lavorazioni previste;
- organizzare il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1, lettera c);
- verificare l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordinare i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d);
- segnalare alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e);
- sospendere le Fasi lavorative nel caso in cui queste siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f).

L'Impresa appaltatrice, infine, nei confronti delle Imprese subappaltatrici, avrà il dovere di:

- verificare l'idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla CCIA;
- verificare il rispetto degli obblighi INPS – INAIL;
- trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici;
- verificare che le Ditte subappaltatrici abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) e consegnino una copia anche al Coordinatore per la sicurezza;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

In questa prima fase di progettazione preliminare vengono evidenziati al Committente soprattutto il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva. Inoltre, nel successivo capitolo 6, verranno fornite indicazioni di massima relativamente alla stima dei costi per la sicurezza. Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva verranno anche date indicazioni più precise al Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC e verrà

redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera nel quale verrà fornita una stima integrale dei costi della sicurezza ai fini della chiarezza e della completezza, con l'avvertenza che in fase di gara non possa essere soggetto alla possibilità di ulteriori ribassi.

In particolare, per l'intera durata dei lavori, verranno stimati i seguenti costi:

- apprestamenti previsti nel PSC;
- misure preventive, protettive e dispositivi di protezione individuale;
- impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, antincendio e fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure specifiche di sicurezza;
- interventi per lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento.

Le singole voci saranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato con posa in opera, smontaggio, manutenzione ed ammortamento. Il PSC verrà elaborato tenendo conto delle specifiche esigenze, attività e fasi lavorative che saranno previste nella vita del cantiere. Inoltre, vista anche le caratteristiche del cantiere ed il numero e la diversità dei singoli interventi, sarà onere del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione la redazione e l'applicazione dei contenuti del Piano di sicurezza affinché:

- non siano lasciati eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, fornendo con il Piano Operativo di Sicurezza uno strumento con indicazioni ben definite e precise al fine di evitare che vengano disattesi gli obblighi in materia di sicurezza;
- la programmazione non sia troppo vincolante evitando, così, di ridurre il legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice soprattutto nel caso in cui si vengano a proporre situazioni non previste dal Piano Operativo di Sicurezza. Una programmazione troppo vincolante, infatti, non garantirebbe comunque la

sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente imposta o troppo macchinosa (con la conseguenza che l'Impresa e lo stesso coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di fronte ad eccessive difficoltà procedurali, finirebbero spesso con il disattenderle).

3_METODO REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO COMPOSIZIONE NEL PSC

In questa fase della progettazione, come indicato dalla normativa vigente, viene riportato il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati con l'avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente). Tutti gli elaborati inerenti la sicurezza saranno predisposti tenendo conto delle oggettive necessità e particolarità del cantiere in oggetto. Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà articolato in due parti distinte, con uno scopo ben preciso. Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati argomenti che riguardano prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. Queste prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate come il Capitolato speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività. Tutto ciò nell'intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o, comunque, non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e, di fatto, di poca utilità per la vita pratica del cantiere. Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l'Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua autonomia operativa rappresenterà anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del "contenzioso" tra le parti. All'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere esplicitate tutte le problematiche inerenti:

- l'identificazione e la descrizione dell'opera;
- l'indirizzo del cantiere;

- la descrizione dell'area in cui sarà collocato il cantiere;
- la descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- il responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente);
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- la relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- il recepimento del DVR;
- le scelte progettuali ed organizzative;
- le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e delle lavorazioni;
- le prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle eventuali interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relativo all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- la stima dei costi della sicurezza;
- le tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, se necessario, un profilo altimetrico ed una breve

descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio ad una specifica relazione se già redatta;

- il diagramma di GANTT con la stima delle tempistiche delle varie fasi lavorative;
- le valutazioni di pericolosità per tipo di rischio;
- l'elenco e la definizione di eventuali rischi chimici;
- le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di esecuzione dei lavori;
- le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di utilizzo delle macchine;
- l'analisi puntuale e specifica dei rischi provenienti dalla particolare ubicazione del cantiere, in particolare, vista la presenza di numerose abitazioni limitrofe a tutta la futura area di cantiere.

Si noti come la parte del PSC che tratta il piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro nasce da un Programma di Esecuzione dei Lavori, che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa. Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per le fasi più significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative, programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più imprese (o ditte) e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. Si noti come i tempi di esecuzione delle diverse lavorazioni tendano a subire normalmente delle modifiche anche sensibili per molteplici ragioni. Oltre che verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, sarà anche compito fondamentale del coordinatore in fase esecutiva, mediante opportune azioni di coordinamento, organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione al fine di evitare possibili interferenze lavorative. Per ridurre qualsiasi rischio di sovrapposizione ed interferenza tra le varie fasi lavorative il cronoprogramma coordinerà le diverse attività impedendo il contemporaneo svolgimento di quelle che debbano avvenire in ambienti comuni o in zone verticalmente o orizzontalmente limitrofe qualora possa essere riscontrato un potenziale pericolo con conseguenze di infortunio o di malattia professionale. Nel caso di lavorazioni interferenti, il cronoprogramma prevedrà lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base

alle priorità esecutive ed alla disponibilità di uomini e mezzi. Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, saranno previste all'interno del PSC misure protettive che eliminino o riducano i rischi e le interferenze mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. A conclusione del PSC saranno riportate le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno, comunque, allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest'ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).

Da opere confinanti

Al fine della sicurezza, nel caso si riscontri tale situazione sarà indispensabile evitare sovrapposizioni di lavorazioni ed eventualmente prestare particolare attenzione soprattutto all'accesso dei mezzi nelle strade di circolazione, dovendo comunque garantire il transito sia di mezzi che di pedoni. Risulta evidente quindi quanto la segnaletica, messa in opera seguendo il principio della visibilità e della leggibilità, rappresenti un elemento fondamentale per la sicurezza del cantiere. Facendo riferimento alla Norma UNI EN 1436, idonea segnaletica andrà posta in avvicinamento al cantiere, con relativi indicazioni della lunghezza del tratto interessato dal cantiere stesso; verranno poi posizionati segnali, come previsto dagli schemi segnaletici del disciplinare del Codice della Strada, in verticale su supporti zavorrati.

Ovviamente tutta la segnaletica temporanea dovrà essere rimossa al termine dei lavori, senza lasciare alcuna traccia. Tutti i lavoratori dovranno operare nelle condizioni di sicurezza più alte possibili: per questo dovranno essere obbligatoriamente utilizzati indumenti ad alta visibilità.

4_RISCHI INDOTTI DAL SITO AL CANTIERE

Da attività confinanti

Oltre ai collegamenti con strade esistenti aperte al traffico, particolare attenzione dovrà essere posta alle interferenze con le attività esistenti a cui non bisognerà creare interferenze, in particolare all'asilo esistente adiacente alla nuova struttura che dovrà essere realizzata.

Da reti di servizi

Prima di dare avvio alle opere, l'impresa verificherà gli accordi eventualmente già stipulati dalla Committenza con gli enti gestori e ubiccherà con saggi, rilevazioni, estrapolazioni e altri mezzi adeguati la precisa posizione delle reti esistenti segnalate o meno, prima di avviare le lavorazioni interessate, prendendo contatto diretto con gli enti gestori di tali linee o sottoservizi. Il personale di cantiere sarà avvisato della presenza delle linee, in particolare gli assistenti e gli operatori di mezzi meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti. Si ricorda che la liberazione di corde, cavi, tubi interrati metallici o plastici può dare luogo a pericolosi ritorni elastici con violenti colpi: i lavoratori impegnati in tali operazioni devono vincolare tali possibili elasticità con i ritegni tecnicamente possibili oppure sostare al di fuori del raggio di azione dei mezzi meccanici impegnati in tali operazioni.

5_RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE AL SITO

Si elencano qui di seguito i principali rischi generati dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno. Si dovrà in particolare valutare se le lavorazioni previste nel cantiere possono provocare danni, lesioni, rotture o altri incidenti nell'ambiente circostante (proiezione di sassi, cedimenti, smottamenti di terreno, acque reflue, polvere, fughe di gas, ecc...). Si appureranno inoltre, ai fini del rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore, la classe (o le classi) delle aree circostanti il cantiere.

Da convivenza con il traffico urbano

Durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori l'impresa dovrà dare piena e puntuale attuazione alle disposizioni dettate dal regolamento di attuazione del codice della strada. Si dovrà tenere conto dell'adiacenza del cantiere a più strade urbane e delle dimensioni delle stesse, considerando la possibilità di eventuali limitazioni al traffico in concomitanza di alcune particolari lavorazioni. In particolare, poiché è previsto un movimento di automezzi da e per il cantiere, l'Appaltatore dovrà segnalare il fatto al Comune ad attenersi alle prescrizioni dallo stesso fornite.

Da passaggio di carichi sospesi

Tutti i sollevamenti e le rotazioni dovranno avvenire entro l'area di pertinenza del cantiere. In caso di situazioni diverse, per le quali i carichi dovessero necessariamente transitare all'esterno del cantiere, i manovratori coadiuvati da movieri dovranno essere istruiti sui comportamenti da seguire (avvisi acustici, segnalazioni, ecc.) e dovranno essere sistemati chiari cartelli di avviso per chi transita.

Da proiezione o caduta di materiali verso l'esterno

Si dovrà porre particolare attenzione in ogni occasione di trasporto o movimentazione dei materiali o manufatti affinché sia scongiurato il rischio di rovesciamento o caduta degli stessi verso la strada o l'area non interessata dai lavori, ad esempio curando sempre l'imbragatura dei pezzi.

Da mezzi pesanti su vie con traffico intenso

Oltre al rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada, l'uscita dal cantiere con mezzi pesanti dovrà essere sempre segnalata sia di giorno che nelle ore serali. La precedenza andrà data al traffico stradale. I mezzi uscenti dal cantiere dovranno immettersi

all'esterno dopo avere pulito le parti che possano sporcare la sede stradale (ruote, assali, parafanghi, paraurti, canali, cassoni, sponde, ecc.).

Da scarsa visibilità

La recinzione del cantiere e gli accessi alle zone di lavoro dovranno essere ben visibili e segnalati, come già detto, sia di giorno che di sera. Dovrà essere realizzata una sufficiente illuminazione provvisoria sia in prossimità degli accessi che collegano il cantiere con l'ordinaria viabilità sia in corrispondenza delle varie strutture di cantiere.

Da intrusione di persone

Tutta l'area di cantiere andrà opportunamente delimitata con una adeguata recinzione lungo la quale andrà posta la segnaletica di avviso del pericolo e di divieto di accesso; Durante le lavorazioni, soprattutto in presenza di mezzi in movimento, le zone di cantiere dovranno essere presidiate a vista per impedire transiti non compatibili con la lavorazione in corso, anche fermando temporaneamente le lavorazioni per consentire ingressi e uscite di persone. Dovrà essere quotidianamente controllato il perfetto stato della recinzione e di tutti gli ingressi pedonali e carrai al cantiere. La recinzione del cantiere non deve dar luogo, in caso di vento, a distacchi o altri fenomeni pericolosi.

Da incendi o scoppi

Tutte le lavorazioni che implicano la manipolazione o l'uso di sostanze infiammabili dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni del presente piano e del P.O.S. che verrà redatto dalle imprese operanti in cantiere e trasmesso al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. In cantiere, in ogni area di lavoro, dovranno essere presenti presidi antincendio.

Eventuali scoppi in cantiere potrebbero verificarsi per difetti a macchinari e attrezzature (compressori, cannelli ossiacetilenici, serbatoi, fusti e lattine, ecc.), pertanto, per prevenire tali rischi verso l'esterno, le potenziali fonti di scoppio dovranno essere tenute

distanti, per quanto tecnicamente possibile, dalle attività esistenti. Naturalmente ciò non esimerà dalla verifica periodica e puntuale circa la perfetta efficienza di macchine, attrezzature, impianti. L'impresa dovrà mantenere in cantiere i presidi antincendio previsti dalla normativa in quantità corretta rispetto alle prescrizioni del cantiere.

Da rumore di macchine e attività di cantiere

Il cantiere potrà produrre, durante il lavoro, rumori derivanti dall'uso di macchine e attrezzature, dalla movimentazione dei materiali, ad attività varie. Le emissioni sonore avverranno pertanto durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite nella fascia oraria individuata per le lavorazioni. Esse dovranno essere contenute nei limiti di legge. Poiché appare tecnicamente poco praticabile segregare le aree di lavoro, il contenimento delle emissioni sonore nei pressi degli insediamenti esistenti (in particolare delle abitazioni e delle scuole) dovrà essere attuato limitando il rumore prodotto dai macchinari.

Da acque reflue di cantiere

Possono essere acque meteoriche o di lavorazione quelle uscenti dalle aree di lavoro dovranno essere raccolte in modo da non disperdersi sulle sedi stradali o sulle aree circostanti il cantiere, convogliandole nelle eventuali linee di raccolta già presenti o adottando opportune contropendenze in sede di cantiere. Nel caso che acque meteoriche allagassero gli scavi all'interno di strade e piazzali, si dovrà attendere il naturale drenaggio o convogliarle presso le caditoie esistenti, senza disperderle sul suolo pubblico.

Da polveri di cantiere

Si dovrà tenere bagnato il fondo delle zone di transito dei mezzi di cantiere e movimentare le terre limitandosi allo stretto necessario. Eventuali polveri e residui di terre e ghiaie che dovessero sporcare le zone circostanti il cantiere dovranno essere quotidianamente ripuliti. Eventuali polveri cementizie o di particolare finezza che

dovessero prodursi con continuità nell'esercizio di impianti e attività varie (ad esempio nel rifornire di cemento eventuali impastatori, ecc.), dovranno essere convogliate in appositi filtri depolveratori, da scaricare e ripulire regolarmente. Alcune lavorazioni potrebbero produrre polveri tali da diffondersi nelle zone circostanti il cantiere (ad esempio polveri da tagli di materiali lapidei, da perdite di compressori, ecc.). In tali casi si dovranno adottare misure di volta in volta idonee a limitarne la quantità e la dispersione (ad esempio bagnatura, adozione di macchine da taglio ad umido, controllo delle perdite di tubazioni di aria, ecc.).

6_ CONSIDERAZIONI FINALI

Nel suo complesso il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere:

- stima dei costi relativa agli apprestamenti, attrezzature e dispositivi di protezione, che non dovranno essere soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici
- stima delle tempistiche delle lavorazioni
- misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese
- prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzarsi ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione
- modalità di esecuzione della recinzione di cantiere, degli accessi, segnalazioni e servizi igienici
- individuazione delle protezioni e misure di sicurezza contro i rischi da e verso l'ambiente esterno
- individuazione delle protezioni verso linee aeree o sotterranee
- individuazione dei vincoli derivanti da viabilità esterna ed interna al cantiere
- analisi e definizione degli approvvigionamenti energetici necessari allo svolgimento del cantiere
- indicazione sulle modalità di realizzazione dell'impianto di messa terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- descrizione e riferimenti dei macchinari e delle attrezzature di cantiere
- disposizioni per il coordinamento delle attività tra le imprese durante il cantiere

7_CRONOPROGRAMMA

In considerazione del grado di approfondimento richiesto attualmente è possibile definire cronologicamente le fasi di progetto come segue:

CRONOPROGRAMMA			
PROGETTAZIONE		ESECUZIONE LAVORI	
Progetto definitivo	Progetto Esecutivo	Gara appalto	Realizzazione
1 mesi	2 mesi	1 mesi	24 mesi

(Marco Bianchetti Architetto)



Adro li, Marzo 2023



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Relazione tecnica

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

INDICE

1_ PREMESSA	2
2_ LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	2
3_ CRITERI DI PROGETTAZIONE.....	2
4_ LINEE GUIDA MATERIALI E SOLUZIONI DI PROGETTO	3
5_ IMPIANTI TECNOLOGICI	3
6_ ANALISI AMBIENTALE.....	4
7_ BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	4
8_ URBANIZZAZIONE DELL'AREA – RETI TECNOLOGICHE	4
9_ DIMENSIONAMENTO PROGETTO	4
Superfici minime da normativa scuola materna.....	6
Superfici di progetto della scuola materna.....	7
Superfici lorde complessive	8

1_ PREMESSA

L'intervento nasce dalla necessità di generare un polo dedicato all'istruzione all'interno del comune in un'area facilmente fruibile dalla popolazione nonché dalla necessità di valorizzazione del tessuto urbano.

2_ LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

È stata individuata l'area di via Santa Caterina da Siena in quanto essa, trovandosi in concomitanza con altri edifici scolastici a diversi livelli di istruzione, permette la formazione di un polo scolastico polivalente.

Inoltre l'area si presenta attualmente come un lotto libero privo di particolari criticità ambientali e di insediamento per il nuovo edificio.

3_ CRITERI DI PROGETTAZIONE

L'intento progettuale nasce dalla necessità di costruire un edificio all'avanguardia dal punto di vista educativo e dal punto di vista tecnico.

Si precisa inoltre che non è stato previsto uno spazio comune per mensa dedicato a bambini ed insegnanti, la consumazione dei pasti avverrà nelle singole aule ad orari prestabiliti.

L'edificio dovrà ospitare cinque sezioni con servizi e depositi indipendenti, ampi spazi comuni e tutti gli spazi di servizio così come previsto dalla normativa.

La possibilità di gestire gli spazi in base alle necessità e di rimodularne la superficie è uno dei criteri principali sul quale è stata definita la planimetria complessiva dell'edificio.

Inoltre, anche in fase preliminare, è stata grande rilevanza al progetto degli spazi esterni e verdi ed in particolare alla relazione visiva tra interno ed esterno al fine di generare una continuità spaziale per una maggiore fruizione degli spazi.

4_ LINEE GUIDA MATERIALI E SOLUZIONI DI PROGETTO

In via preliminare si definiscono alcuni dei materiali utilizzati per la nuova costruzione, si precisa la volontà progettuale dell'utilizzo di materiali naturali e certificati.

Inoltre i materiali selezionati nel progetto preliminare sono stati selezionati con il fine di integrare il più possibile il nuovo edificio con il contesto circostante con particolare attenzione alla loro durata nel tempo e resistenza.

Le scelte nascono anche dalla necessità di generare uno spazio a misura di bambino affinché colori e superfici possano stimolarne l'apprendimento all'interno di un ambiente nel quale sia piacevole permanere e soprattutto sicuro.

5_ IMPIANTI TECNOLOGICI

Gli impianti tecnologici preliminarmente previsti sono:

- Impianto elettrico
- Impianto idraulico
- Impianto di riscaldamento di tipo a pavimento
- Impianto di raffrescamento
- Impianto di ventilazione meccanica controllata

Tutti gli impianti saranno parzialmente alimentati da pannelli solari fotovoltaici posti in copertura.

Si prevede la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche al fine di alimentare il sistema di irrigazione da installare per le aree verdi esterne.

Si precisa che gli impianti dovranno essere all'avanguardia al fine di permettere l'ottimizzazione delle risorse energetiche e delle risorse economiche necessarie al funzionamento.

Sarà inoltre necessario modificare ed implementare il sistema di illuminazione pubblica presente sulla strada e sui confini del lotto di intervento.

6_ ANALISI AMBIENTALE

L'intervento non va a modificare alcuna alberatura insistente sull'area in quanto ne è attualmente priva. Il progetto prevede la piantumazione di nuove essenze di tipo arboreo nelle aree verdi di ingresso e di pertinenza del nuovo istituto implementando l'attuale situazione, favorendo la biodiversità dell'area e migliorando la qualità ambientale complessiva.

La piantumazione favorirà anche la formazione di zone d'ombra naturali per favorire la permanenza dei bambini all'esterno.

Si prevede inoltre di utilizzare diverse essenze a scopo didattico in vari punti dell'area esterna per promuovere il rapporto con la natura.

7_ BARRIERE ARCHITETTONICHE

Uno dei criteri preliminari di progettazione principali è quello dell'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di permettere una fruizione quasi totale degli spazi collettivi e la predisposizione di servizi predisposti all'utilizzo da parte dei diversamente abili.

Già in fase preliminare si definiscono le linee guida da sviluppare mediante un corretto dimensionamento degli spazi e l'utilizzo di materiali e soluzioni congeniali.

8_ URBANIZZAZIONE DELL'AREA – RETI TECNOLOGICHE

In merito alle reti tecnologiche il nuovo edificio si allaccerà alle reti tecnologiche esistenti sulla via Santa Caterina da Siena e verrà predisposto un locale tecnico esterno separato dall'edificio in modo da renderlo più sicuro e di facile accesso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Sarà inoltre necessario modificare la posizione di alcuni pali che al momento insistono sull'area in accordo con gli enti competenti.

Si precisa che in merito alla dotazione di parcheggi relativa al nuovo edificio, in considerazione di quelli già presenti nell'area, essi verranno localizzati su via Europa.

I parcheggi prospicienti all'ingresso pedonale e carrabile saranno riservati ai soli mezzi di servizio ed ai diversamente abili.

9_ DIMENSIONAMENTO PROGETTO

Si riportano a seguire le tabelle di dimensionamento minimo in riferimento alla normativa vigente per edifici di tipo scuola materna.

Si allegano inoltre le tabelle di dimensionamento del progetto, le superfici minime previste dalla normativa risultano rispettate.

Superfici minime da normativa scuola materna

INDICI SUPERFICI SCUOLA MATERNA Gazzetta n° 29 del 2 febbraio 1976												
TABELLA 5 DELLA NORMATIVA												
N.B. si ipotizza la realizzazione di 5 sezioni pe un totale complessivo di alunni pari a 150 unità.												
DIMENSIONAMENTO MINIMO												
Tipologia di spazio	Descrizione attività	Numero di sezioni		Numero massimo alunni per sezione		mq/persona previsti da normativa		Superfici e complessiva da		Numero di sezioni		Superfici e prevista da normativa
Spazi per attività ordinarie	Attività a tavolino	5	x	30	x	1,80	=	270,00 mq.	:	5	=	54,00 mq.
	Attività speciali	5	x	30	x	0,40	=	60,00 mq.	:	5	=	12,00 mq.
								Totale	330,00 mq.			
Spazi per attività pratiche	Spogliatoio	5	x	30	x	0,50	=	75,00 mq.	:	5	=	15,00 mq.
	Locali servizi e lavab	5	x	30	x	0,67	=	100,50 mq.	:	5	=	20,10 mq.
	Deposito	5	x	30	x	0,13	=	19,50 mq.	:	5	=	3,90 mq.
							Totale	195,00 mq.				
Spazi per attività libere	Attività libere	5	x	30	x	0,90	=	135,00 mq.				
								Totale	135,00 mq.			
Spazi per mensa (ipotesi doppio turno)	Mensa	5	x	30	x	0,40	=	60,00 mq.				
								Totale	60,00 mq.			
Spazi per cottura e preparazione	Cucina >30 mq.	5	x	30	x	0,35	=	52,50 mq.				
								Totale	52,50 mq.			
Assistenza	Stanza per assistenti >30 mq.	5	x	30	x	0,17	=	25,50 mq.				
	Spogliatoio e servizi per insegnanti >6mq.	5	x	30	x	0,07	=	10,50 mq.				
	Lavanderia >4 mq.	5	x	30	x	0,04	=	6,00 mq.				
							Totale	42,00 mq.				
Totale complessivo								814,50 mq.				
Si specifica che gli ambienti di supporto alla didattica ed i servizi accessori non sono soggetti a specifica normativa in fatto di dimensionamento.												

Superfici di progetto della scuola materna

PROGETTO SUPERFICI SCUOLA MATERNA							
DIMENSIONAMENTO PROGETTO							
<i>A. Attività didattica</i>							
Tipologia di spazio	Descrizione attività	Numero di sezioni		Superficie di progetto		Superficie minima da verificare per normativa (rif. Tabella 5)	
Spazi per attività ordinarie	Attività a tavolino e speciali in unico ambiente	4	x	67,15	mq.		
	Aula			134,68	mq.		
				Totale	403,26	mq.	
						330	
						mq.	
Spazi per attività pratiche	Spogliatoio			16,37	mq.		
	Locali servizi e lavabi			20,1	mq.		
	Deposito			6,43	mq.		
			4	Totale singola aula	44,9		mq.
	Aula			20	mq.		
				Totale	199,6	mq.	
						195	
						mq.	
Tipologia di spazio	Descrizione attività			Superficie di progetto			
Spazi per attività libere	Attività libere			118,76	mq.		
	Sala del riposo/polifunzionale 1			48,74	mq.		
	Sala del riposo/polifunzionale 2			48,74	mq.		
					Totale		216,24
						135	
						mq.	
Spazi per mensa	Mensa			si prevede che la consumazione dei pasti avverrà all'interno delle aule.			
Spazi per cottura e preparazione cibi	Cucina			44,66	mq.		
	Dispensa			8,19	mq.		
	Distimpegno			3,36	mq.		
					Totale		56,21
						52,5	
						mq.	
Assistenza	Stanza per assistenti			Previsto uno spazio nell'area attività collettive.			
	Spogliatoio 1 e servizi per insegnanti			18,72	mq.		
	Spogliatoio 2 e servizi per insegnanti			10,06	mq.		
	Deposito			12,45	mq.		
	Lavanderia			8,04	mq.		
				Totale	49,29	mq.	
						42	
						mq.	
A. Totale complessivo didattica				924,62	mq.	814,5	
						mq.	

<i>B. Ambiti di supporto all'attività didattica e servizi</i>			
Tipologia di spazio	Descrizione attività	Superficie di progetto	
Spogliatoio assistenti cucina	Spogliatoio	10,97	mq.
	Servizio igienico	3,61	mq.
	Disimpegno	3,61	mq.
	Disimpegno	5,92	mq.
	Totale	24,11	mq.
Area ospiti	Bagno	3,8	mq.
	Disimpegno	4,36	mq.
	Totale	8,16	mq.
Area una sezione	Disimpegno	3,8	mq.
	Bagno	3,8	mq.
	Deposito	9,84	mq.
	Bagno	12,47	mq.
	Totale	29,91	mq.
Area amministrativa	Ufficio	13,65	mq.
	Ingresso	25,06	mq.
	Totale	38,71	mq.
B. Totale complessivo servizi		100,89	mq.
Totale complessivo A+B		1025,51	mq.

Superfici lorde complessive

INDICI SUPERFICI SCUOLA MATERNA Gazzetta n° 29 del 2 febbraio 1976					
<i>TABELLA 3a DELLA NORMATIVA</i>					
SUPERFICI LORDE					
comprensive di tutti i locali dell'edificio e delle murature, considerate le palestre. Esclusi l'alloggio custode e insegnanti, gli uffici e le palestre di tipo B					
DIMENSIONAMENTO MINIMO					
Numero sezioni		mq, previsti da normativa per sezione			
5	x	203	=	1015	mq.
				Totale	1015 mq.
DIMENSIONAMENTO PROGETTO					
Superfici lorde complessive di progetto per scuola materna				1278	mq

(Marco Bianchetti Architetto)



Adro lù, Marzo 2023



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia

Stima sommaria dei costi

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

Marzo 2023

Rev. 001



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
1		<p>Predisposizione cantiere compreso oneri per la sicurezza in base al D.Lg. 81/08 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Oneri per la sicurezza del cantiere, comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recinzione di cantiere, delimitazione area deposito merce, eseguita con pannelli di recinzione prefabbricati su blocchi di cemento prefabbricati. - Cartellonistica di sicurezza e indicazioni - Riunioni di coordinamento <p>Tutto quanto eventualmente richiesto e previsto dal PSC redatto da tecnico incaricato che si intende parte integrante del progetto. Oneri Sicurezza</p>				
		SOMMANO				€ 74.000,00
2		<p>Realizzazione scavi e reinterri Scavo per formazione piani, profondità 1,20 mt. Compresa la regolazione del fondo, il compattamento, il carico dei materiale scavato su autocarro e trasporto al punto di raccolta.</p>				
		SOMMANO	m ³	2.273,00	€	10,80 € 24.548,40
3		<p>Calcestruzzo, armature e giunti Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,i, in opera compresa la formazione dei casseri, la livellatura, la vibratura e la battitura a staggia, il disarmo ed ogni altra modalità esecutiva, compreso il ferro d'armatura.</p>				
		SOMMANO	m ³	190,00	€	320,00 € 60.800,00

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
4		<p>Calcestruzzo, armature e giunti Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, in opera compresa la formazione dei casseri, la livellatura, la vibratura e la battitura a staggia, il disarmo ed ogni altra modalità esecutiva, compreso il ferro d'armatura.</p>				
		SOMMANO	m ³	156,00	€ 420,00	€ 65.520,00
5		<p>Drenaggi, vespai, sottofondi e massetti Vespaio areato con prefabbricati in pvc, previa formazione del piano di posa a getto compreso di fornitura e posa in opera di ogni elemento, così descritto: - forometrie di ventilazione - tubazioni passanti in pvc serie 301, ripristino della superficie circostante. Compreso di ogni pezzo speciale e griglie in acciaio zincato a caldo (pedonali antitacco), complete di rete antisetti, - tubi di risalita per esalazione. Compreso torrini di espulsione con griglie in acciaio inox. Da campionare per approvazione DL; Compreso ogni tipo di opera provvisoria, ripristino e assistenza muraria per l'opera finita a regola d'arte.</p>				
		SOMMANO	m ²	1.261,00	€ 53,20	€ 67.085,20
6		<p>Tetti e coperture Copertura del corpo principale dell'edificio poggia su struttura in travi di legno lamellare ed è costituita da un perlinato in legno di abete, coibentazione termica, listelli di pendenza in legno di abete e manto di copertura in guaina. Sono saranno da installare canali, pluviali, converse e scossaline in rame.</p>				
		SOMMANO	m ²	1.564,00	€ 161,41	€ 252.445,24

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
7		Murature esterne Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm				
		SOMMANO	m ²	720,00	€	76,97 € 55.418,40
8		Intonaco completo e rasato Su superfici esterne e interne , verticali ed orizzontali, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, compreso idoneo rinzafo ove necessario; esclusi i ponteggi esterni. per sucrrsivo posizionamento cappotto esterno o isolante con struttura per cartongesso interno				
		SOMMANO	m ²	1.420,00	€	23,10 € 32.802,00
9		Cartongesso Fornitura e posa in opera di controparete muri perimetrali, costituita da intelaiatura metallica zincata da mm 49x28, da doppia lastra di gesso protetto dello spessore di cm 12,5, fissata con viti testa a croce e rasata sui giunti, con interposta lana di roccia, a perfetta regola d'arte				
		SOMMANO	m ²	720,00	€	61,95 € 44.604,00
10		Cartongesso Fornitura e posa di pareti interne costituite da una intelaiatura metallica zincata da mm 75x49, rivestita sulle due facce con doppia lastra di gesso dello spessore di mm 12,5, fissate con viti testa a croce e rasatura dei giunti con apposita rete e stucco coprigiunto. con interposta lana di roccia, a perfetta regola d'arte				
		SOMMANO	m ²	917,00	€	80,55 € 73.864,35

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
11		Cartongesso per controsoffitto Fornitura e posa di pareti interne costituite da una intelaiatura metallica zincata, con lastra di gesso dello spessore di mm 12,5, fissate con viti testa a croce e rasatura dei giunti con apposita rete e stucco coprigiunto. , a perfetta regola d'arte				
		SOMMANO	m ²	1.564,00	€	52,70 € 82.422,80
12		Assistenze murarie				
		SOMMANO	a corpo	1,00	€	100.000,00 € 100.000,00
13		Pavimenti esterni Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di gres per esterni, formato cm 60x60, o 30 x 30 colori pastello, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie.				
		SOMMANO	m ²	1.098,00	€	79,30 € 87.071,40
14		Pavimenti interni Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori				
		SOMMANO	m ²	1.261,00	€	62,00 € 78.182,00
15		Impermealizzazioni e isolamenti Esecuzione e fornitura del sottofondo per i pavimenti interni da coibentare con pannelli rigidi di lana di vetro ad alta densità rivestiti con uno strato di bitume ad elevata grammatura. Lo stessa lavorazione dovrà prevedere anche l'impermealizzazione.				
		SOMMANO	m ²	1.261,00	€	60,00 € 75.660,00

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
16		Pluviali, gronde, canali e lattonerie				
		Fornitura e posa di lattonerie per formazione di velette ventilato e canale di gronda in lamiera, pluviali Ø 100 mm in alluminio preverniciato, sp. 10/10, sviluppo cm 0,70				
		SOMMANO pluviali	ml,	40,00	€ 31,00	€ 1.240,00
		SOMMANO scossaline	m ²	180,00	€ 70,00	€ 12.600,00
		SOMMANO canali	m ²	155,00	€ 63,00	€ 9.765,00
17		Opere in ferro				
		Fornitura e posa di ringhiera di confine a disegno semplice da pasizionare su struttura in C.A. già predisposta. Fornitura e posa di due cancelli carrabili d'accesso alla struttura realizzata con apertura a comando a distanza				
		SOMMANO ringhiera tipologia 30 kg/mq	kg	4.200,00	€ 7,76	€ 32.592,00
		SOMMANO n° 2 cancelli carrabili lunghezza 4,00 mt. A corpo		2,00	€ 4.300,00	€ 8.600,00
18		Serramenti				
		Serramenti esterni delle aule, finestre e lucernari, saranno in legno a taglio termico con guarnizioni centrali ed esterne e vetrocamera con vetro stratificato antisfondamento ad elevato isolamento termo-acustico. Le porte interne sono in laminato le porte sull'esterno sono vetrate con vetri antisfondamento.				
		SOMMANO	m ²	280,00	€ 814,00	€ 227.920,00

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO		
			Num.		Unitario	Totale	
19		<p>Tende esterne Fornitura in opera di tenda tecnica esterna tipo S. Tendon per finestre con telo guidato Rullo di avvolgimento del telo, in tubo profilato in acciaio . Tessuti acrilici come da collezione, compreso sovrapprezzo per Soltis e per altri tessuti in filo di vetro rivestito di PVC. Tutti i particolari in esecuzione in acciaio inossidabile, compreso tutte le viti in acciaio inox. Parti trasversali e supporti rullo in termolaccatura a colore di alta qualità. Comando motorizzato ad induzione, 230 V, 50 Hz, incorporato nel rullo, per corrente alternata monofase. Nel prezzo, per cadauno tenda sono compresi: Fornitura e posa in opera del sistema completo di motore singolo per ogni tenda, accessori vari (cassonetti, tessuto superscreen, profili in acciaio inox di supporto, ecc.) ed ogni alto onere per l'opera finita a regola d'arte</p>					
		SOMMANO 16 mq. Cad,	n°	4,00	€	3.500,00	€ 14.000,00
20		<p>Verniciature e tinteggiature Tinteggiature interne con idropittura opaca lavabile a due mani, compreso mano di isolante e stuccature a preparazione del fondo. Colore prevalentemente bianco ed eventuali superfici con colori accesi per una percentuale massima del 5% o comunque altro colore da campionare a scelta D.L.. A dedurre vuoti superiori mq 1.00, compreso assistenze e oneri.</p>					
		SOMMANO	m ²	2.900,00	€	5,50	€ 15.950,00
21		<p>Verniciature e tinteggiature Tinteggiatura con pitture al solvente a due mani su pareti e soffitti intonacati a civile nuovi, esterni, su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo), su fondo già isolato,</p>					
		SOMMANO	m ²	700,00	€	12,00	€ 8.400,00

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
22		Impianto meccanico Fornitura e posa di impianto di riscaldamento a pavimento, raffrescamento a soffitto, generatore a pompa di calore, impianto trattamento aria con UTA, adduzione e scarico bagni, ecc...				
		SOMMANO a corpo	1,00		€ 290.000,00	€ 290.000,00
23		Impianto idrico e sanitario Impianto di riscaldamento è centralizzato e integrato per la produzione di acqua calda sanitaria. L'impianto antincendio è costituito da una rete ad idranti e impianto di spegnimento automatico a sprinkler. l'intervento ha previsto la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario completo, con tubazioni in traccia e apparecchi sanitari in ceramica a pavimento.				
		SOMMANO a corpo	1,00		€ 70.000,00	€ 50.000,00
24		Impianti elettrici e fotovoltaico In copertura sono stati montati, su apposita struttura in ferro posata sul terrazzo, pannelli fotovoltaici ad integrazione dell'impianto elettrico.				
		SOMMANO a corpo	1,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00
25		Realizzazione ed allacciamento fognature				
		SOMMANO a corpo	1,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
26		Opere esterne Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione, semina, rastrellatura, rullatura. Prezzo a mq di superficie netta lavorata L'area a verde circostante è da predisposta alla semina mediante stesa e modellazione di terra da coltivo e installazione di un impianto di irrigazione.				
		SOMMANO a corpo	1,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
27		Messa a dimora alberi Con circonferenza 20-25 cm, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura e posa di tubo drenante interrato per irrigazione.				

Art.	Rif	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONE		PREZZO PARAMETRICO	
			Num.		Unitario	Totale
		SOMMANO	n°	40,00	€ 200,00	€ 8.000,00
28		Vasca di laminazione				
		SOMMANO	a corpo	1,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 2.024.490,79
DI CUI 74,000/00 € NON SOGGETTI A RIBASSO						- € 74.000,00
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO						€ 1.950.490,79

INQUADRAMENTO



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

PROGETTO
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

DISEGNO
Inquadramento


DATA
03/23

TAVOLA
01



MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente :
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1:
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

MASTERPLAN
Scale 1:500



marco BIANCHETTI ARCHITETTO

PROGETTO
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena

DISEGNO
Masterplan



MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente :
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1:
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

DATA
03/23

TAVOLA
02

PLANIMETRIA
Scala 1:200



MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente :
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1:
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

 marco BIANCHETTI ARCHITETTO

PROGETTO
Scuola dell'infanzia in via S. Caterina da Siena


DISEGNO
Planimetria

DATA
03/23


TAVOLA
03

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

DIAGRAMMI FUNZIONALI
GENESI DELL'ARCHITETTURA
Volume




Spazio verde




POLO DELL'ISTRUZIONE


Scuola dell'infanzia _ quattro sezioni



Scuola dell'infanzia _ una sezione



ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI



LEGENDA
GENESI DELL'ARCHITETTURA

■ Polo scolastico

POLO DELL'ISTRUZIONE

■ Scuola dell'infanzia _ quattro sezioni

■ Scuola dell'infanzia _ una sezione

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

■ Aule _ Depositi _ Servizi igienici bambini

■ Sala polifunzionale comune e sale riposo

■ Ingresso _ Cucina _ Spogliatoi _ Servizi igienici _ Amministrazione

■ Attività comuni nido _ Nursery _ Servizi igienici _ Spogliatoi _ Depositi

VISTE

Vista aule didattiche dall'esterno



Vista dell'ingresso




Vista interna dell'ingresso comune




Vista interna delle aule didattiche




Scuola dell'infanzia
Spazio polifunzionale e riposo



Scuola dell'infanzia
Servizi alla didattica



Scuola dell'infanzia
Spazio polifunzionale
Servizi



MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente:
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1:
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia (CUP J15E22000020006).***

Favorevole

Data 31/03/2023

Il Dirigente/Funziario delegato

TRIPANI GIUSEPPE
(Firmato digitalmente)



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia (CUP J15E22000020006).**

Favorevole

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria per la spesa che la proposta di deliberazione avente per oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia (CUP J15E22000020006).**

comperta e che sarà così imputata:

Beneficiario	Anno	Missione Progr. Titolo	Cap.	Importo totale impegnato	Piano Finanziario (D. Lgs. n. 118 del 2011)	N° impegno (imp. + Iva)
		04 01 2 202 09.1 2020109003	34310	2.835.000,00		
		04 01 2 202 09.1 2020305001	34310	165.000,00		

Data 03/04/2023

Il Dirigente/Funziario delegato
BATTISTA CLAUDIO
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI ROVATO (BS)

Descrizione opera	NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
Fonte di Finanziamento	PNRR M4C1-I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Tipologia spesa	Atto	Approvazione fattibilità tecnica ed economica	Approvazione progetto definitivo esecutivo	Determinazione a contrattare	Aggiudicazione			
	n.	DG.	DG.	DET.	DET.	Capitoli e impegni di spesa		
	del	30/01/2023				impegno	capitolo	anno
	C.I.G./C.U.P.	C.U.P. J15E22000020006						
Lavori a base di gara		1.950.490,79						
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		73.923,60					34310/4 34310/5	2023
I.V.A. sui lavori	10%	202.441,44						
Spese Tecniche (comprensive di cassa ed iva di legge)		502.118,79					34310/4 34310/5	2023
Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	40.488,29					34310/4 34310/5	2023
Lavori in economica, rilievi, allacciamenti, imprevisti, spese di gara, pubblicità e arrotondamenti		230.537,09					34310/4 34310/5	2023
TOTALE (importi in Euro)		3.000.000,00						

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E DECORO URBANO

(ing. Giuseppe Tripani)